



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.54 DEL 28-06-12**

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALI=
QUOTE**

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di giugno alle ore 15:00 nella Residenza Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

BETTARINI GIOVANNI	P	DE PAOLA ALBERTO	P
OMOBONI PAOLO	P	INNOCENTI GRAZIA	P
NOTARO SILVIA	A	BONI FULVIO	P
BIAGIONI ROBERTA	A	PIERI SIMONA	P
PIERI GIACOMO	P	MARCHISIO GIANNI	P
VIGNOLINI SANDRO	P	BALLABIO PIERA	P
CONTI LISA	P	BAGNI GIACOMO	P
QUARTANI LORENZO	P	BEATINI PAOLO	A
OMAR OSMAN ADAN	P	PINZAUTI MAURO	P
TAGLIAFERRI STEFANO	P	BONI ANDREA	P
TIMPANELLI GABRIELE	P		

ne risultano presenti n. 18 e assenti n. 3.

Assume la presidenza la Signora INNOCENTI GRAZIA in qualità di PRESIDENTE assistita dal Segretario Signor DR. GRONCHI ALESSANDRO.

La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

OMOBONI PAOLO
QUARTANI LORENZO
BONI ANDREA

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a controllo	N
----------------------------------	----------	-----------------------------	----------



Alle ore 17,40 riprendono i lavori consiliari.

La PRESIDENTE Innocenti illustra che punti 10), 11), 12) e 13) sono tutti collegati, talchè prega di fare un intervento globale, cui seguiranno le distinte votazioni.

La PRESIDENTE in riferimento alla proposta di deliberazione, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, ad oggetto "Imposta Municipale Propria – Determinazione aliquote", comunica che è stato presentato un ordine del giorno, collegato alla deliberazione.

Consigliere OMOBONI – Legge ed illustra l'ordine del giorno collegato alla delibera di approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

APERTA la discussione intervengono nell'ordine:

Consigliere VIGNOLINI
Consigliere MARCHISIO
Consigliere BAGNI
Consigliere BONI A.
Consigliera BALLABIO
PRESIDENTE Innocenti
Consigliere VIGNOLINI
Consigliere BONI F.
Consigliere DE PAOLA
Consigliere PINZAUTI
Assessore FRANZINI
Consigliere PINZAUTI
SINDACO Bettarini

(Il tutto come risulta dal verbale allegato all'originale della presente deliberazione)

ESAURITA la discussione si procede alla votazione palese per alzata di mano del suddetto ordine del giorno, che viene approvato come segue:

presenti 18

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 6 (Ballabio, Boni F., Marchisio, Pieri S., Pinzauti, Boni A.)

L'ordine del giorno è approvato.

Successivamente la PRESIDENTE sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale, in forma palese per alzata di mano, la proposta di deliberazione, che viene approvata come segue:



presenti 18

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 6 (Ballabio, Boni F., Marchisio, Pieri S., Pinzauti, Boni A.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO il Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 (*Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale*) ed in particolare gli articoli 8 (*Imposta municipale propria*) e 9 (*Applicazione dell'imposta municipale propria*);
- VISTO l'articolo 13 (*Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria*) del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito con modificazione dalla Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, che prevede l'anticipazione al 2012 dell'applicazione dell'imposta citata al punto precedente;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 (*Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421*) con cui è stata istituita l'Imposta Comunale sugli Immobili, per la parte espressamente richiamata dai decreti citati ai punti precedenti;
- VISTI gli articoli 52 (*Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni*) e 59 (*Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili*) del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 (*Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*), limitatamente alla parte non abrogata dai Decreti sopra citati;
- CONSIDERATO che fra le principali novità che costituiscono la struttura dell'imposta, soprattutto in relazione all'Imposta Comunale sugli Immobili contestualmente abrogata, debbano essere sottolineate il:
 - comma 2: *“L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; ... Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna*



delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.”;

- o comma 4: *“Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ... i seguenti moltiplicatori:*

160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; ...

55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.”

- o comma 6: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.”;*
- o comma 7: *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.”;*
- o comma 8: *“L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 ... “; disposizione però non applicabile in quanto il comma 8 dell'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 afferma che “ ... Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). ... “ ed il Comune di Borgo San Lorenzo è appunto classificato come “montano”;*
- o comma 9: *“I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.”;*
- o comma 10: *“Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ... Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare*



adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari), per tali fattispecie non si applica la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.”;

- comma 11: allo stato andrà il 50% dell'imposta calcolata con l'aliquota base, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, oltre ad altre fattispecie di minore importanza previste dalla normativa; il versamento delle due componenti (statale e comune) sarà contestuale;
- comma 12: il versamento si potrà effettuare solo con il modello F24 e dal saldo anche con il bollettino postale ed i comuni non potranno decidere altre forme di riscossione
- comma 12bis: *“Per l'anno 2012, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste dal presente articolo; la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, l'imposta dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è versata in tre rate di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari ad un terzo dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo, da corrispondere rispettivamente entro il 16 giugno e il 16 settembre; la terza rata è versata, entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle precedenti rate; in alternativa, per il medesimo anno 2012, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui la prima, entro il 16 giugno, in misura pari al 50 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota di base e la detrazione previste dal presente articolo e la seconda, entro il 16*



dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. ... Entro il 30 settembre 2012, sulla base dei dati aggiornati, ed in deroga all'articolo 172, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.”;

- comma 15: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. ... “;*

- **CONSIDERATO** che ai sensi del comma 6 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, il Consiglio Comunale può modificare le aliquote dell'imposta municipale propria con deliberazione da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997;
- **VISTO** il comma 169 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*
- **VISTO** il comma 3 dell'articolo 174 (*Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) nel quale si afferma che *“Il Bilancio annuale di Previsione è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151 (comma 1 - Gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo Il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, ... , in presenza di motivate esigenze)”;*
- **VISTO** il comma 16quater dell'articolo 29 (*Proroghe in termini di materia fiscale*) del Decreto Legge n. 216 (*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*) del 29 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2012 con cui è stato prorogato il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio 2012 al 30 giugno 2012;
- **ATTESO** che per effetto delle previsioni normative di cui al suindicato Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 e dei provvedimenti di finanza



pubblica intervenuti a partire dal 2010, occorre determinare, al fine di garantire l'equilibrio di bilancio, l'aliquota di base (ordinaria) nella misura del **0,95 per cento** da applicarsi a tutte le fattispecie ad esclusione delle seguenti a cui dovranno essere applicate le misure a fianco riportate:

- immobili tenuti a disposizione: **1 per cento**
 - immobili locati: **0,85 per cento**
 - abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dal c. 2 – art. 13 – D.L. 201 / 2011: **0,5 per cento**
- **CONSIDERATO** che il comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201 / 2011 concede ai comuni la facoltà di applicare l'aliquota e le detrazioni previste per l'abitazione principale anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, sempre a condizione che la stessa non risulti locata;
 - **CONSIDERATO** inoltre che l'Amministrazione si riserva di verificare, entro il 30 settembre 2012, il gettito stimato I.MU. iscritto nel Bilancio di Previsione 2012 con il gettito della prima rata al fine di valutare l'opportunità di modificare sia le aliquote che la detrazione del tributo così come previsto dal comma 12bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
 - **CONSIDERATO** di ritenere opportuno di avvalersi della facoltà di approvare il Regolamento Comunale di applicazione dell'I.MU. entro il 30 settembre 2012 così come previsto dal comma 12bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011;
 - **CONSIDERATO** che lo schema del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 è stato costruito con una previsione del gettito complessivo pari ad € 4.961.659,82 che assicura l'equilibrio economico-finanziario del Bilancio;
 - **DATO ATTO** che la competente 1^a Commissione Consiliare ha esaminato la suddetta proposta nella seduta del 26 giugno 2012, esprimendo parere favorevole, con il seguente risultato: 4 favorevoli, 3 astenuti (Innocenti, Pieri S., Bagni), n. 1 contrario (Boni A.);
 - **VISTI** gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento espressi ai sensi dell'articolo 49 (*Pareri dei Responsabili dei Servizi*) del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
 - **VISTO** l'esito della votazione soprariporata;

D E L I B E R A



DI STABILIRE, per tutti i motivi espressi in narrativa, le aliquote relative all'Imposta Municipale Propria (I.MU.) per l'anno 2012 nelle seguenti misure:

- **0,95%** aliquota base (ordinaria), da applicarsi a tutte le fattispecie tranne le seguenti:
 - immobili tenuti a disposizione, ai quali si applica l'aliquota dell'**1%**
 - immobili locati, ai quali si applica l'aliquota dello **0,85%**
 - abitazioni principali e relative pertinenze, così come definite dal c. 2 – art. 13 – D.L. 201 / 2011, alle quali si applica l'aliquota dello **0,5%**

DI STABILIRE che, dando attuazione alla facoltà prevista dal comma 10 dell'articolo 13 del D.L. 201 / 2011, l'aliquota e le relative detrazioni che si applicano all'abitazione principale vengono applicate anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto, sempre a condizione che la stessa non risulti locata;

DI VERIFICARE, entro il 30 settembre 2012, il gettito stimato I.MU. iscritto nel Bilancio di Previsione 2012 con il gettito della prima rata al fine di valutare l'opportunità di modificare sia le aliquote che la detrazione del tributo così come previsto dal comma 12bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre;

DI AVVALERSI della facoltà di approvare il Regolamento Comunale di applicazione dell'I.MU. entro il 30 settembre 2012 così come previsto dal comma 12bis dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011;

DI PROVVEDERE ad inviare, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI INDIVIDUARE nel dr. Marco FERRARO, Responsabile dell'Unità Operativa Statistica e Tributi, il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*).

Successivamente la PRESIDENTE sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale l'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, che ottiene il seguente risultato:



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

presenti 18

FAVOREVOLI 12

CONTRARI 6 (Ballabio, Boni F., Marchisio, Pieri S., Pinzauti, Boni A.)



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALI=
QUOTE**

=====

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 D.LGS N. 267 DEL 18.08.2000

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Borgo San Lorenzo, li 08-06-12

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to GIANNELLI MARCO

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Borgo San Lorenzo, li 08-06-12

IL RAGIONIERE

F.to GIANNELLI MARCO



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

F.to IL PRESIDENTE
INNOCENTI GRAZIA

F.to IL SEGRETARIO
DR. GRONCHI ALESSANDRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE SUL SITO INFORMATICO DEL COMUNE

La presente deliberazione è stata pubblicata sul Sito informatico di questo Comune, a far data dal giorno 10-07-2012 e dunque per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69.

Borgo San Lorenzo, 10-07-2012

F.to IL RESPONSABILE U.O. AFFARI GENERALI

=====

per copia conforme

Borgo San Lorenzo, 10-07-2012

IL RESPONSABILE UO AFFARI GENERALI

Deliberazione esecutiva ai sensi di legge dal 21-07-12

F.to IL RESPONSABILE UO AFFARI GENERALI

=====